

**Direttiva 97/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997  
modifica delle direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al  
contesto concorrenziale delle telecomunicazioni**

**Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,  
vista la proposta della Commissione,

1 visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 28 maggio 1997,

**(1)** considerando che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) prevede condizioni armonizzate per l'accesso e l'uso libero ed efficace delle reti pubbliche e, laddove applicabile, dei servizi pubblici di telecomunicazioni; che, in base a tale direttiva, il Consiglio ha adottato la direttiva 92/44/CEE, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate;

**(2)** considerando che la risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993 concernente la relazione sulla situazione nel settore dei servizi di telecomunicazione e sulla necessità di ulteriori sviluppi in tale mercato, congiuntamente con la risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1994 su principi e calendario della liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione chiede la liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione entro il 1° gennaio 1998 (con periodi transitori per alcuni Stati membri); che tale liberalizzazione è appoggiata dalla risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 1993 sulla comunicazione della Commissione del 1992 concernente la relazione sulla situazione esistente nel 1992 nel settore dei servizi di telecomunicazione e dalla risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 1995 sul «Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo» (parte II);

**(3)** considerando che la risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993 ha incluso tra gli obiettivi principali della politica comunitaria delle telecomunicazioni l'applicazione nell'intera Comunità e, se necessario, l'adattamento, alla luce di un'ulteriore liberalizzazione, dei principi relativi alla rete aperta di telecomunicazioni nei confronti degli enti contemplati e di problematiche quali il servizio universale, l'interconnessione e le tariffe d'accesso, nonché di problematiche connesse alle condizioni per il rilascio delle relative licenze; che la risoluzione del Consiglio del 18 settembre 1995 sulla creazione del futuro quadro normativo delle telecomunicazioni ha chiesto alla Commissione, secondo il calendario definito nelle risoluzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994, di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio anteriormente al 1° gennaio 1996, tutte le disposizioni legislative destinate a stabilire il quadro normativo europeo delle telecomunicazioni che accompagna la liberalizzazione totale del settore, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento al futuro contesto concorrenziale delle misure di fornitura di una rete aperta;

**(4)** considerando che la risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 1994 sulla comunicazione della Commissione accompagnata dal progetto di risoluzione del Consiglio sui principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni sottolinea la fondamentale importanza dei principi del servizio universale; che la risoluzione del Consiglio del 7 febbraio 1994 sui principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni invita gli Stati membri ad istituire e mantenere un quadro normativo adeguato al fine di assicurare un servizio universale in tutto il loro territorio; che, come riconosciuto dal Consiglio in tale risoluzione, il concetto di servizio universale deve evolvere per stare al passo con i progressi tecnologici, gli sviluppi di mercato e i cambiamenti nella domanda degli utenti; che il servizio universale di telecomunicazioni avrà una funzione importante nel rafforzare la coesione economica e sociale, in particolare nelle aree distanti, periferiche, isolate e rurali e nelle zone insulari della Comunità; che, ove ciò sia giustificato, il costo netto degli obblighi di servizio universale può essere suddiviso tra gli operatori di mercato, secondo il diritto comunitario;

**(5)** considerando che i principi di base relativi all'accesso e all'uso delle reti e dei servizi pubblici di telecomunicazione creati nel quadro della fornitura di una rete aperta debbono

---

essere adattati per garantire servizi a scala europea in un contesto liberalizzato, a vantaggio degli utenti e degli organismi che forniscono reti e/o servizi pubblici di telecomunicazione; che in un contesto liberalizzato l'impostazione facoltativa basata su norme e specifiche tecniche comuni, ricorrendo a consultazioni qualora sia necessario per soddisfare le esigenze degli utenti, è quella più adatta; che la fornitura di un servizio universale e la disponibilità di un pacchetto minimo di servizi devono essere comunque garantite a tutti gli utenti della Comunità in base alle misure comunitarie applicabili; che è necessario creare un quadro generale per l'interconnessione alle reti e ai servizi pubblici di telecomunicazione, in modo da fornire agli utenti comunitari l'interoperabilità dei servizi da terminale a terminale;

**(6)** considerando che le condizioni di fornitura della rete aperta non devono limitare l'accesso e l'uso delle reti di telecomunicazione pubbliche o dei servizi di telecomunicazione offerti al pubblico, salvo che per motivi basati su requisiti fondamentali ovvero derivanti dall'esercizio di diritti speciali ed esclusivi detenuti dagli Stati membri secondo il diritto comunitario;

**(7)** considerando che le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri adottino misure giustificate dai motivi di cui agli articoli 36 e 56 del trattato e, in particolare, da motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e di moralità pubblica;

**(8)** considerando che un «modus vivendi» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 189 B del trattato[13] è stato concluso in data 20 dicembre 1994;

**(9)** considerando che gli Stati membri dovrebbero garantire, in base al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione da quelle operative, l'indipendenza della o delle autorità nazionali di regolamentazione al fine di assicurare l'imparzialità delle decisioni, e provvedere affinché esse svolgano un ruolo essenziale nell'attuazione del quadro normativo previsto dalla pertinente legislazione comunitaria; che tale requisito di indipendenza non pregiudica l'autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri o il principio di neutralità con riferimento alle norme degli Stati membri che disciplinano il regime di proprietà, a norma dell'articolo 222 del trattato; che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero disporre di tutti i mezzi necessari, in termini di personale, competenze e risorse finanziarie, per svolgere i compiti loro assegnati;

**(10)** considerando che la manutenzione e i concetti più generali relativi agli indirizzi e alla denominazione svolgono un ruolo importante; che l'adesione ad un'impostazione armonizzata per quanto riguarda numeri/indirizzi e, se possibile, le denominazioni agevola le comunicazioni degli utenti da terminale a terminale a livello europeo e all'interoperabilità dei servizi; che oltre alla numerazione può essere opportuno applicare i principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione nell'assegnazione di nomi e indirizzi; che la direttiva 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE, in relazione alla realizzazione della piena concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni[14], prevede che siano resi disponibili per tutti i servizi di telecomunicazione numeri adeguati da assegnare in materia obiettiva, non discriminatoria, proporzionata e trasparente;

**(11)** considerando che per garantire la fornitura di linee affittate in tutta la Comunità gli Stati membri dovrebbero far sì che in ogni punto del loro territorio gli utenti possano accedere ad un insieme minimo di linee affittate offerto da almeno un organismo; che gli organismi con l'obbligo di fornire le linee affittate dovrebbero essere scelti dagli Stati membri; che gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione gli organismi destinatari della presente direttiva, i tipi di linee affittate nell'ambito del pacchetto minimo di prestazioni obbligatorie e l'area geografica in cui vige tale obbligo; che in una determinata area geografica tutti i tipi di linee affittate forniti da un organismo notificato sono sottoposti alle disposizioni generali della presente direttiva;

**(12)** considerando che il potere di mercato di un organismo dipende da vari fattori, inclusa la quota di mercato del prodotto o del servizio in oggetto nel mercato geografico in questione, il fatturato in rapporto alle dimensioni del mercato, la capacità di influenzare le condizioni del mercato, il controllo sui mezzi di accesso per gli utenti finali, l'accesso alle risorse finanziarie e l'esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato; che la determinazione di quali

---

organismi abbiano un potere di mercato significativo spetta alle autorità nazionali di regolamentazione, che agiscono tenendo conto della situazione del mercato in questione;

**(13)** considerando che il concetto di servizi di linee affittate evolve sotto la spinta del progresso tecnologico e della domanda del mercato, permettendo agli utenti un uso più flessibile della larghezza di banda della linea affittata;

**(14)** considerando che, per ottenere comunicazioni più efficienti nell'ambito della Comunità, è importante che gli Stati membri incoraggino la fornitura di un supplementare pacchetto armonizzato di linee affittate di livello superiore, tenendo conto della domanda di mercato e dei progressi nella normalizzazione;

**(15)** considerando che fino a quando non si sia pervenuti ad un contesto competitivo efficace è necessario un controllo ufficiale delle tariffe per le linee affittate in modo da garantire l'orientamento dei costi e la trasparenza in base al principio di proporzionalità; che è opportuno consentire che i principi dell'orientamento dei costi e della trasparenza in mercati specifici vengano accantonati qualora nessun organismo goda di un significativo potere di mercato o qualora un'effettiva concorrenza garantisca che le tariffe per le linee affittate restino ragionevoli;

**(16)** considerando che le norme tecniche comuni adottate in base alla direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità[15] e la direttiva 93/97/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che integra la direttiva 91/263/CEE del Consiglio per quanto attiene alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite[16], definiscono le condizioni di collegamento delle apparecchiature terminali alle linee affittate;

**(17)** considerando che alcune modifiche delle misure vigenti relative alla fornitura di una rete aperta sono necessarie per garantire la loro coerenza con i nuovi sviluppi tecnici e con gli altri provvedimenti di natura regolamentare che fanno parte del quadro normativo complessivo delle telecomunicazioni;

**(18)** considerando che i settori individuati nell'allegato I della direttiva 90/387/CEE come possibili settori di applicazione delle condizioni di fornitura di una rete aperta sono stati esaminati in dettaglio in studi ora sottoposti a consultazione pubblica, secondo la procedura di cui all'articolo 4 di tale direttiva; che tutte le misure prioritarie indicate nell'allegato III della direttiva in questione sono state adottate;

**(19)** considerando che per permettere alla Commissione di svolgere il compito di controllo affidatole dal trattato è necessario notificare rapidamente alla stessa le modifiche nella composizione della o delle autorità nazionali di regolamentazione e dei corrispondenti organismi;

**(20)** considerando che, in base al principio di sussidiarietà e il principio di proporzionalità, quali enunciati nell'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo di adeguare le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE ad un contesto concorrenziale nel settore delle telecomunicazioni non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario;

**(21)** considerando che il funzionamento delle direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE dovrebbe essere verificato entro il 31 dicembre 1999; che tale verifica dovrebbe tener conto dell'accresciuto livello di concorrenza sui mercati delle telecomunicazioni;

**(22)** considerando che, nel proporre ulteriori misure per perseguire gli obiettivi della presente direttiva, occorrerebbe prendere in considerazione un testo unico consolidato che incorpori tutte le pertinenti direttive del Parlamento europeo e del Consiglio per l'applicazione delle disposizioni relative all'ONP, in modo da rendere più trasparente la normativa comunitaria;

**(23)** considerando che, a norma degli articoli 52 e 59 del trattato, il regime normativo nel settore delle telecomunicazioni dovrebbe essere compatibile e coerente con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi e che dovrebbe tener conto della necessità di agevolare l'introduzione dei nuovi servizi e l'applicazione generalizzata dei ritrovati tecnologici, *Hanno adottato la presente direttiva:*

## **Articolo 1**

### *Modifiche della direttiva 90/387/CEE*

La direttiva 90/387/CEE è modificata nel modo seguente:

1) L'articolo 1 è modificato nel modo seguente:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono volte ad agevolare la fornitura di reti e/o di servizi pubblici di telecomunicazione, negli e tra gli Stati membri e, in particolare, la fornitura di servizi da parte di società, imprese o persone fisiche stabilite in uno Stato membro che non sia quello della società, impresa o persona fisica cui i servizi sono destinati.»

b) È aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Le condizioni di fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni mirano a:  
assicurare la disponibilità di un pacchetto minimo di servizi,  
garantire l'accesso e l'interconnessione alle reti e ai servizi pubblici di telecomunicazione  
incoraggiare la fornitura di servizi di telecomunicazione armonizzati a beneficio degli  
utenti, individuando e promuovendo su base facoltativa le interfacce tecniche  
armonizzate per un accesso ed una interconnessione aperti ed efficienti, nonché le  
correlative norme e/o specifiche,  
garantire la fornitura del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, tenendo  
conto degli sviluppi futuri, in tutta la Comunità.»

L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2 Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) "utenti": i singoli, ivi compresi i consumatori, ovvero gli organismi che usano o chiedono servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico;
- 2) "rete di telecomunicazione": i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione e le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici;  
"rete pubblica di telecomunicazione": una rete di telecomunicazione utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico;
- 3) "servizi di telecomunicazione": i servizi la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazione, ad eccezione della radiodiffusione e della telediffusione;
- 4) "servizio universale": un insieme minimo definito di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo ragionevole;
- 5) "punto terminale di rete": il punto fisico nel quale all'utente viene fornito un accesso alla rete pubblica di telecomunicazione. Le posizioni dei punti terminali di rete sono definite dall'autorità nazionale di regolamentazione e, a fini normativi, costituiscono il limite delle reti di telecomunicazione pubbliche;
- 6) "requisiti fondamentali": i motivi non economici d'interesse pubblico che possono indurre uno Stato membro a imporre condizioni riguardo alla realizzazione e/o al funzionamento di reti di telecomunicazione o alla fornitura di servizi di telecomunicazione. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, in casi giustificati, l'interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale, nonché l'effettivo uso dello spettro di frequenza e l'obiettivo di evitare interferenze dannose tra i sistemi di telecomunicazione operanti via radio e altri sistemi tecnici operanti via etere o terrestri. La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate e la tutela della sfera privata;
- 7) "interconnessione": il collegamento fisico e logico dei dispositivi delle reti di telecomunicazione utilizzate dal medesimo o da un altro organismo per consentire agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro organismo o di accedere ai servizi offerti da un altro organismo; i servizi possono essere forniti dalle parti in questione o da altre parti che hanno accesso alla rete;
- 8) "condizioni di fornitura di una rete aperta": le condizioni, armonizzate a norma della presente direttiva, che riguardano l'accesso aperto ed efficiente alle reti pubbliche, ed eventualmente ai servizi pubblici di telecomunicazione nonché l'uso efficace di tali reti e dei servizi;

Fatta salva la loro applicazione caso per caso, le condizioni di fornitura della rete aperta possono comprendere condizioni armonizzate relative ai seguenti punti:

interfacce tecniche, ivi compresa, se del caso, la definizione e la realizzazione dei punti terminali di rete

le condizioni di utilizzazione

i principi di tariffazione,

l'accesso alle frequenze e a numeri/indirizzi/denominazioni, se del caso, in conformità del quadro di riferimento dell'allegato;

9) "specifiche tecniche", "norme" e "apparecchiature terminali": le specifiche tecniche, norme e apparecchiature terminali definite nell'articolo 1 della direttiva 91/263/CEE (GU L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1)»;

3) L'articolo 3 è modificato nel modo seguente:

a) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Le condizioni di fornitura della rete aperta non devono limitare l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazione eccetto per ragioni basate su requisiti fondamentali, nell'ambito del diritto comunitario. Vigono inoltre le condizioni applicabili in generale al collegamento dell'apparecchiatura terminale alla rete.

3. Le condizioni di fornitura della rete aperta non possono consentire alcuna restrizione supplementare che limiti l'impiego delle reti pubbliche di telecomunicazione e/o dei servizi pubblici di telecomunicazione, eccettuate le restrizioni compatibili con la normativa comunitaria.»

b) Il paragrafo 4 è soppresso.

c) Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Fatte salve le direttive specifiche adottate nel settore della fornitura della rete aperta, laddove l'applicazione dei requisiti fondamentali di cui al paragrafo 2 del presente articolo possa indurre uno Stato membro a limitare l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazione, le modalità per un'applicazione omogenea dei requisiti fondamentali, in particolare per quanto concerne l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati, sono determinate, ove opportuno, dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10.»

4) L'articolo 4 è soppresso.

5) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

1. I riferimenti alle norme e/o specifiche stabilite come base per le interfacce tecniche armonizzate e/o alle caratteristiche armonizzate dei servizi per la fornitura della rete aperta, che si considerano opportune per l'accesso aperto ed efficiente, l'interconnessione e l'interoperabilità, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, in modo da promuovere la prestazione di servizi di telecomunicazione armonizzati a beneficio degli utenti di tutta la Comunità.

Se necessario, la Commissione, in consultazione con il comitato di cui all'articolo 9, può richiedere la redazione di norme da parte degli organismi di normalizzazione europei.

2. Gli Stati membri promuovono, l'uso di norme e/o specifiche i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, a norma del paragrafo 1, per la fornitura di interfacce tecniche e/o funzioni di rete. In attesa dell'adozione di tali norme e/o specifiche, gli Stati membri promuovono l'uso di:

norme e/o specifiche adottate dagli organismi di normalizzazione europei come l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) o l'organizzazione comune europea di normalizzazione: Comitato europeo di normalizzazione (CEN)/Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), o in assenza di tali norme e/o specifiche,

norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO) o dal Comitato elettrotecnico internazionale (CEI), o, in assenza di tali norme e/o specifiche,

norme e/o specifiche nazionali.

3. Se l'applicazione delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1 appare insufficiente a garantire l'interoperabilità dei servizi transfrontalieri in uno o più Stati membri, la loro applicazione può essere resa obbligatoria, con la procedura di cui all'articolo 10, nella misura

strettamente necessaria a garantire detta interoperabilità e ad ampliare la libera scelta degli utenti, fatti salvi gli articoli 85 e 86 del trattato.

Prima di rendere obbligatoria l'adozione delle norme e/o specifiche di cui al primo comma, la Commissione sollecita il parere di tutti i soggetti interessati pubblicando a tale scopo un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

4. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che le norme e/o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non corrispondano all'obiettivo dell'accesso aperto ed efficace, dell'interconnessione e dell'interoperabilità, e in particolare ai principi di base e ai requisiti fondamentali di cui all'articolo 3, va deciso se occorra o meno sopprimere i riferimenti a tali norme e/o specifiche nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, secondo la procedura di cui all'articolo 10.

5. La Commissione informa gli Stati membri della decisione e pubblica la notizia della soppressione delle norme e/o delle specifiche in questione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.»

6) È inserito il seguente articolo:

7) «Articolo 5 bis

1. Qualora i compiti che la normativa comunitaria assegna all'autorità nazionale di regolamentazione siano svolti da più organismi, gli Stati membri provvedono affinché i compiti incombenti a ciascun organismo siano resi pubblici.

2. Per garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione:

le autorità nazionali di regolamentazione sono giuridicamente autonome e funzionalmente indipendenti da tutti gli organismi che forniscono apparecchiature o servizi di telecomunicazione;

gli Stati membri che conservano la proprietà o un notevole livello di controllo di organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazione provvedono affinché esista un'effettiva separazione strutturale tra le funzioni di regolamentazione e le funzioni connesse alla proprietà o al controllo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché vi siano opportuni meccanismi a livello nazionale mediante i quali gli interessati abbiano il diritto di ricorrere davanti ad un organo indipendente dalle parti in causa contro le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione.

4. Gli Stati membri possono adottare misure volte a garantire che le autorità nazionali di regolamentazione possano ottenere dagli organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazione tutte le informazioni necessarie all'applicazione della normativa comunitaria.»

7) Gli articoli 6 e 7 sono soppressi.

8) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

La Commissione esamina il funzionamento della presente direttiva e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio per la prima volta non oltre il 31 dicembre 1999.

La relazione si basa in particolare sulle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione e al comitato di cui agli articoli 9 e 10. Se necessario, la relazione esamina quali disposizioni della presente direttiva debbano essere adeguate alla luce dell'evoluzione del mercato. Nella relazione possono essere proposte ulteriori misure per l'attuazione degli scopi della presente direttiva. Nella relazione la Commissione esamina anche i benefici che deriverebbero dall'istituzione di un'autorità europea di regolamentazione incaricata dei compiti che possono essere meglio eseguiti a livello comunitario.»

9) Nell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, i termini «gli organismi di telecomunicazione» sono sostituiti da «gli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione e/o i servizi di telecomunicazione offerti al pubblico».

10) Gli allegati I e III sono soppressi.

11) L'allegato II è sostituito dall'allegato I della presente direttiva.

## **Articolo 2**

### *Modifiche della direttiva 92/44/CEE*

La direttiva 92/44/CEE è così modificata:

1) In tutto il testo, i termini «organismi di telecomunicazione» sono sostituiti da «organismi notificati a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 bis».

2) Nell'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«Gli Stati membri provvedono affinché in ogni punto del loro territorio almeno un organismo sia soggetto alle disposizioni di questa direttiva.

Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi derivanti dalla presente direttiva non vengano imposti a organismi senza rilevante potere di mercato sul rispettivo mercato delle linee affittate, a meno che in un determinato Stato membro manchino organismi con rilevante potere di mercato sul rispettivo mercato delle linee affittate.»

3) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 1 Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva valgono, se necessario, le definizioni riportate nella direttiva 90/387/CEE, modificata dalla direttiva 97/51/CE (GU L 295 del 29. 10. 1997, pag. 23).

2. Inoltre, ai fini della presente direttiva si intende per:

"linee affittate": le infrastrutture di telecomunicazione che forniscono capacità di trasmissione trasparenti fra punti terminali di rete e che non includono la commutazione su richiesta (le funzioni di commutazione che possono essere controllate dall'utente nell'ambito della fornitura della linea affittata),

"comitato ONP": il comitato di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 90/387/CEE,

"autorità nazionale di regolamentazione": l'organismo di cui all'articolo 5 bis della direttiva 90/387/CEE.

3. Ai fini della presente direttiva, si presume che un organismo abbia un rilevante potere di mercato quando detiene almeno il 25 % della quota del rispettivo mercato delle linee affittate di uno Stato membro. Il mercato in questione è valutato in base al tipo o ai tipi di linee affittate offerte in una particolare area geografica, la quale può coprire la totalità ovvero parte del territorio dello Stato membro.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato delle linee affittate, una quota di mercato inferiore al 25% disponga di un notevole potere di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota di mercato pari o superiore al 25 % non disponga di un notevole potere di mercato.

In entrambi i casi la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni del mercato delle linee affittate, del suo fatturato in relazione alla dimensione del mercato, del suo accesso alle risorse finanziarie e della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato.

4) L'articolo 3 è modificato nel modo seguente:

a) La seconda frase del paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente:

«Le modifiche nelle offerte esistenti e le informazioni sulle nuove offerte vengono pubblicate appena possibile. L'autorità nazionale di regolamentazione può stabilire un congruo termine per la pubblicazione.»

b) Il paragrafo 3 è soppresso.

5) Nell'articolo 4, secondo trattino, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«- il termine di fornitura normale, ossia il periodo decorrente dal giorno in cui l'utente ha fatto una richiesta vincolante di una linea affittata entro il quale sono state messe a disposizione degli utenti il 95 % di tutte le linee affittate di uno stesso tipo.»

6) L'articolo 6 è modificato nel modo seguente:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Qualora l'accesso alle linee affittate e la loro utilizzazione siano limitati secondo il diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché tali restrizioni vengano imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione con atti normativi.

Non deve essere introdotta né mantenuta alcuna restrizione tecnica per il collegamento di linee affittate fra di esse o con reti pubbliche di telecomunicazione.»

b) Nel paragrafo 3, lettera a), il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Nel presente contesto per situazione di emergenza si intende un caso eccezionale di forza maggiore, come condizioni atmosferiche eccezionali, terremoti, inondazioni, fulmini o incendi.»

c) Il primo comma del paragrafo 4 e la nota in calce n. 1 sono sostituiti dal testo seguente:

«Si ritengono soddisfatte le condizioni di accesso per l'apparecchiatura terminale qualora essa sia conforme ai requisiti di omologazione stabiliti per il suo collegamento al punto terminale di

rete relativo al tipo di linea affittata in questione, a norma delle direttive 91/263/CEE (GU L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1) o 93/97/CEE (GU L 290 del 24. 11. 1993, pag. 1)»;

7) L'articolo 7 è modificato nel modo seguente:

a) È aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. Gli Stati membri promuovono la fornitura dei tipi supplementari di linee affittate individuati nell'allegato III, tenendo conto della domanda di mercato e dei progressi nella normalizzazione.»

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati II e III agli sviluppi tecnici e all'evoluzione della domanda del mercato, compresa l'eventuale soppressione dagli allegati di alcuni tipi di linee affittate, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10 della direttiva 90/387/CEE, tenendo conto del livello di sviluppo delle reti nazionali.»

8) Nell'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. L'autorità nazionale di regolamentazione provvede affinché gli organismi notificati a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 bis, rispettino il principio di non discriminazione quando forniscono le linee affittate. Se opportuno, tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono le linee affittate a terzi con le stesse condizioni e la stessa qualità con cui le forniscono per i propri servizi o per quelli delle proprie affiliate o associate.»

9) L'articolo 9 è soppresso.

10) L'articolo 10 è modificato nel modo seguente:

a) Il paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) fatto salvo il principio di non discriminazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, le tariffe delle linee affittate devono essere indipendenti dal tipo di applicazione prescelto dall'utente;».

b) Il paragrafo 2, lettera b), punto iii) è sostituito dal testo seguente:

«iii) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente attribuite o imputate, da un lato alle linee affittate e, dall'altro, agli altri servizi.»

c) È aggiunto il seguente paragrafo:

«4. L'autorità nazionale di regolamentazione si astiene dall'applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 agli organismi che non hanno un potere di mercato significativo per quanto riguarda una linea affittata specifica offerta in una determinata area geografica.

L'autorità nazionale di regolamentazione può decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 in una determinata area geografica, qualora sia soddisfatto il principio dell'effettiva concorrenza nel relativo mercato delle linee affittate, come evidenziato dalle tariffe già conformi a tali requisiti.»

11) L'articolo 11 è modificato nel modo seguente:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome (i nomi) della (delle) autorità nazionale (nazionali) di regolamentazione competente(i) per l'esecuzione dei compiti definiti nella presente direttiva.

Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica relativa alle autorità nazionali di regolamentazione.»

b) È inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi degli organismi che forniscono linee affittate e che sono soggetti ai requisiti previsti dalla presente direttiva. La notifica include, ove necessario, i tipi di linea affittata che ciascun organismo deve fornire in ciascuna area geografica al fine di conformarsi all'articolo 1 e tutti i casi in cui, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, non viene applicato l'articolo 10, paragrafo 1.»

c) Il secondo comma del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«L'autorità nazionale di regolamentazione tiene a disposizione della Commissione, e le fornisce, su richiesta, i dati relativi ai casi in cui è stato limitato l'accesso o l'uso di linee affittate nonché le informazioni sulle misure prese e sulle relative motivazioni.»

12) L'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

Relazione

La Commissione esamina il funzionamento della presente direttiva e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio per la prima volta non oltre il 31 dicembre 1999. La relazione si basa tra l'altro sulle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione e al comitato ONP. La relazione deve includere un giudizio sulla necessità di mantenere in essere la presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione verso un contesto pienamente concorrenziale. Se necessario, la relazione esamina quali disposizioni della presente direttiva debbano essere adeguate alla luce dell'evoluzione del mercato e nella relazione possono essere proposte ulteriori misure per l'attuazione degli scopi della direttiva.»

13) L'allegato I è modificato come segue:

a) La nota in calce n. 1 è sostituita dal testo seguente:

«GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30).»

b) I paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 della sezione D sono soppressi.

c) La sezione E è sostituita dal testo seguente:

«E. Condizioni per l'allacciamento di apparecchiature terminali

Le informazioni sulle condizioni per l'allacciamento devono includere una panoramica completa dei requisiti che le apparecchiature terminali da collegare alla linea affittata in questione devono soddisfare a norma della direttiva 91/263/CEE o della direttiva 93/97/CEE.»

14) L'allegato II della presente direttiva è aggiunto come allegato III.

### **Articolo 3**

#### *Recepimento*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

### **Articolo 4**

#### *Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

### **Articolo 5**

#### *Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 ottobre 1997

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

*J. M. GIL-ROBLES*

Per il Consiglio

Il Presidente

*J. POOS*

### **ALLEGATO I**

#### **QUADRO DI RIFERIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI FORNITURA DI UNA RETE APERTA**

L'applicazione delle condizioni di fornitura di una rete aperta di cui all'articolo 2, paragrafo 8, dovrebbe essere conforme al seguente quadro di riferimento, tenuto conto delle pertinenti norme del trattato:

1. Interfacce tecniche armonizzate e/o funzioni di rete

Nel mettere a punto le condizioni di fornitura di una rete aperta si tiene conto dello schema seguente per la definizione delle specifiche delle interfacce tecniche e/o delle funzioni di rete: per i servizi e per le reti esistenti vengono adottate le specifiche d'interfaccia esistenti;

per i servizi completamente nuovi o per il potenziamento dei servizi esistenti vengono adottate, nel limite del possibile, le specifiche d'interfaccia esistenti. Qualora queste non risultino idonee, bisogna indicare i miglioramenti e/o le nuove specifiche delle interfacce;

per le reti non ancora introdotte, ma per le quali è già cominciato il programma di normalizzazione, bisogna tener conto, al momento di sviluppare le specifiche della nuova interfaccia e delle funzioni di rete, dei requisiti di fornitura di una rete aperta a norma dell'articolo 3.

Le proposte di fornitura di una rete aperta debbono, se possibile, essere conformi al lavoro degli organismi europei di normalizzazione, in particolare l'ETSI, e tener conto del lavoro condotto dagli organismi internazionali di normalizzazione, in particolare la ITU-T.

## 2. Condizioni armonizzate di fornitura e di utilizzazione

Le condizioni di fornitura e di utilizzazione identificano le condizioni di accesso e di fornitura dei servizi, nella misura in cui sono necessarie.

Le condizioni di fornitura concernono le condizioni in base alle quali un servizio viene offerto agli utilizzatori. Esse possono includere:

- tempo normale di allacciamento,
- tempo normale di riparazione,
- qualità del servizio, in particolare disponibilità, e qualità della trasmissione, manutenzione e gestione della rete.

Le condizioni di utilizzazione concernono le condizioni che si applicano agli utenti, quali:

- condizioni di accesso alla rete,
- condizioni di uso in compartecipazione
- condizioni di protezione dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni, se necessario.

## 3. Principi armonizzati di tariffazione

I principi di tariffazione debbono essere coerenti con i principi enunciati all'articolo 3, paragrafo 1.

Ciò implica in particolare che:

le tariffe debbono essere basate su criteri obiettivi e, fintantoché non si abbia un'effettiva concorrenza con conseguente riduzione dei prezzi per gli utenti, debbono in linea generale essere orientate sui costi, fermo restando che la fissazione del livello reale delle tariffe resta di competenza della legislazione nazionale e non è sottoposta alle condizioni di fornitura della rete aperta; qualora un organismo non detenga più una quota importante del mercato in oggetto, l'autorità nazionale di regolamentazione competente può non tener più conto del requisito per l'orientamento sui costi. Uno degli obiettivi dovrebbe essere la definizione di principi tariffari efficaci in tutta la Comunità pur garantendo l'offerta di servizi generali all'insieme della popolazione;

le tariffe debbono essere trasparenti e pubblicate con procedure corrette;

per consentire agli utenti di scegliere tra i singoli elementi del servizio e nella misura in cui la tecnologia lo consente, le tariffe debbono essere sufficientemente scorporate, in base alle norme del trattato in materia di concorrenza; in particolare, le prestazioni supplementari introdotte per fornire certi specifici servizi complementari debbono di regola generale, essere fatturate indipendentemente dalle prestazioni incluse nell'offerta di base e dalla trasmissione propriamente detta;

le tariffe debbono essere non discriminatorie e garantire la parità di trattamento, salvo per le limitazioni compatibili con il diritto comunitario.

Tutti i costi di accesso alle risorse o ai servizi di rete debbono rispettare i principi precedentemente indicati nonché le norme del trattato in materia di concorrenza e debbono inoltre tener conto del principio di un'equa ripartizione del costo globale delle risorse impiegate e della necessità di ricavare congrui proventi dagli investimenti effettuati e, se opportuno, del finanziamento del servizio universale in base alla direttiva sull'interconnessione (Direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199 del 26. 7. 1997, pag. 32).

Possono esistere differenti tariffe, in particolare per tener conto dell'alto volume di traffico in periodi di punta e della riduzione di traffico in periodi morti, a condizione che il differenziale tariffario sia giustificato commercialmente e non contrasti con i principi sopra esposti.

#### 4. Approccio armonizzato per l'instradamento in base al numero/all'indirizzo/alla denominazione

L'approccio armonizzato per l'instradamento in base al numero/all'indirizzo e, in alcuni casi, alla denominazione permette la selezione della o delle destinazioni, di un servizio, di un fornitore di servizi o di un operatore di rete.

Aderire ad un approccio armonizzato per la numerazione, l'indirizzamento e, se possibile, la denominazione, è dunque essenziale per garantire l'interconnessione degli utilizzatori da terminale a terminale a livello europeo e l'interoperabilità dei servizi. Inoltre, l'assegnazione di numeri/indirizzi/denominazioni dovrebbe essere corretta, adeguata e coerente con i requisiti essenziali per un accesso equo.

Per ottenere questo risultato è necessario:

garantire, in base ai principi armonizzati, la disponibilità di una gamma adeguata di numeri e indirizzi, prefissi e codici abbreviati, e se possibile di nomi, per tutti i servizi pubblici di telecomunicazione;

garantire il coordinamento delle posizioni nazionali negli organismi internazionali in cui vengono prese le decisioni sull'instradamento con numeri, indirizzi o denominazioni, tenendo conto del loro possibile futuro sviluppo a livello europeo;

garantire che i piani nazionali attinenti di telecomunicazioni per l'instradamento con numeri, indirizzi o denominazioni siano sviluppati sotto stretto controllo dell'autorità nazionale di regolamentazione, in modo da salvaguardare l'indipendenza dagli organismi che forniscono le reti pubbliche di telecomunicazione o i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico;

garantire l'effettiva attuazione della portabilità dei numeri, per rimuovere qualsiasi ostacolo per gli utilizzatori nella scelta dei fornitori;

garantire che le procedure di assegnazione di numeri, indirizzi e denominazioni individuali, di prefissi e codici abbreviati e/o la gamma di indirizzi/numeri siano trasparenti, corrette e tempestive e che l'assegnazione venga effettuata in maniera obiettiva, trasparente e non discriminatoria, tenendo conto del principio di proporzionalità;

dare alle autorità nazionali di regolamentazione la possibilità di fissare condizioni per l'utilizzazione dei piani di numerazione/indirizzamento di certi prefissi o di certi codici abbreviati, in particolare quando sono usati per servizi di interesse pubblico generale (annuari, telefonici, servizi di emergenza, ecc.) o per garantire un accesso equo.

#### 5. Accesso alle frequenze

Gli Stati membri devono garantire la disponibilità di frequenze per i servizi di telecomunicazione, secondo il diritto comunitario. L'accesso alle frequenze concesso tramite licenze o altre autorizzazioni deve essere conforme alla risoluzione del Consiglio, del 19 novembre 1992, riguardante l'applicazione nella Comunità delle decisioni del Comitato europeo per le radiocomunicazioni (GU C 318 del 4. 12. 1992, pag. 1).

### **ALLEGATO III**

#### **TIPI DI LINEE AFFITTATE DA FORNIRE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 bis**

Dichiarazione della Commissione

La Commissione dichiara che, nel verificare il pieno e tempestivo recepimento delle direttive comunitarie sulle telecomunicazioni nella legislazione nazionale, presterà particolare attenzione a garantire che le disposizioni prese dagli Stati membri in merito al calcolo dei costi e al finanziamento del servizio universale non limitino l'accesso ai relativi mercati.